



Milano Finanza [Italia](#) [Oggi](#) [Class](#) [Meteo](#) [Class](#) [Life](#) [MF](#) [fashion.it](#) [MFIU](#) [Class](#) [Horse](#) [TV](#) [Gli altri](#) 
news, articoli, video 

sabato 25 maggio 2013

Per la tutela dei risparmiatori la vigilanza mira ai prodotti

Da aprile 2013 la Consob riceve in via elettronica alcuni dati tratti dalle condizioni definitive riferite ai prospetti approvati dall'istituto per realizzare una mappatura dei prodotti di investimento collocati sul mercato italiano, con l'autunno è prevista l'estensione dell'invio elettronico anche a quelli "passaportati" dall'estero. Una mappatura che mette l'authority italiana sul binario della cosiddetta product intervention, un tema sottolineato con forza dal presidente della Consob Giuseppe Vegas nel discorso ai mercati del 6 maggio, rappresenta per i risparmiatori una occasione di tutela molto "potente" (segnalato ampiamente da Plus24 dell'11 maggio). Si tratta di un passaggio importante che affianca al controllo del comportamento più o meno corretto e trasparente dell'intermediario quello del monitoraggio e del possibile blocco dei prodotti immessi sul mercato.



La piena attuazione di questa modalità di intervento dovrà attendere il passaggio alla fase attuativa della direttiva Mifid 2 in corso di revisione (si veda Plus24 del 6 aprile scorso, ma la normativa applicativa difficilmente arriverà nel corso del 2013). La direttiva estenderà alle authority nazionali un potere che dalla fine del 2010 è stato attribuito all'Esma, e che potrà essere pienamente operativo proprio grazie a questo coinvolgimento. Attraverso il meccanismo che dovrebbe essere introdotto dalla Mifid 2 le autorità nazionali potranno bloccare un prodotto presente nel proprio Paese, ma potranno anche far intervenire l'Esma se lo stesso prodotto è stato proposto anche in altri paesi.

«Un aspetto importante della questione – sottolinea Tiziana Togna, responsabile della divisione intermediari della Consob –, che è anche uno degli elementi di dibattito all'interno delle istituzioni comunitarie, è il fatto che nella revisione della Mifid 2 la product intervention sembra non introdurre allo stato un potere autorizzatorio delle autorità nazionali sui prodotti immessi sul mercato. Il dibattito verte anche su quale è il momento in cui si può intervenire e sulla base di quali criteri».

Le coordinate "generali" per fare ricorso al blocco dei prodotti della normativa comunitaria, indicano che si deve trattare di prodotti per i quali si valuta la complessità in relazione alla tipologia di clienti, l'ammontare dell'emissione, il grado di innovazione del prodotto e il suo grado di leva. Il grado di innovazione è un elemento di valutazione autonomo rispetto alla complessità, perché la novità stessa può determinare la necessità di un intervento.

In Italia intanto la Consob riceve in via elettronica i dati utili ai fini della vigilanza. Spiega appunto Togna: «Nel corso dell'ultimo anno, a partire dal luglio 2012 facciamo una mappatura delle informazioni che ci vengono fornite relativamente ai prodotti non equity oggetto di offerta da parte degli intermediari. Attraverso queste analisi vengono individuati i prodotti complessi o con rilevanti conflitti di interesse per i quali avviare specifici interventi di vigilanza sui collocatori».

Nei casi di accertate gravi irregolarità nei comportamenti degli intermediari la Consob può arrivare ad adottare sulla base dell'articolo 51 del testo unico della finanza, provvedimenti ingiuntivi». È la norma che la Consob ha utilizzato nel caso di blocco del convertendo Bpm, nel quale l'authority aveva individuato irregolarità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

